



# Cassa delle Ammende

L.go Luigi Daga, n°.2 - 00164 - Roma

Segreteria Generale

tel. 06.66591517

C.F. 97075990586

cassa.ammende.dap@giustizia.it

cassa.ammende.dap@giustiziacert.it

## CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

<b>CODICE CUP DEL PROGETTO (A CURA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO)</b>	<u>D11B21005710003</u>
<b>Responsabile di Progetto</b>	Dott. Federico Gelli Regione Toscana Giunta Regionale - Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale
<b>Titolo del progetto</b>	Reti territoriali e Giustizia Riparativa
<b>Obiettivi/interventi di progetto</b>	Sviluppo di servizi pubblici per l'assistenza generale alle vittime di reato e servizi pubblici per la giustizia riparativa e la mediazione penale.
<b>Durata</b>	24 mesi
<b>Importo finanziato da Cassa delle Ammende</b>	€ 120.000,00
<b>Importo cofinanziato</b>	€ 36.000,00
<b>Importo totale di progetto</b>	€ 156.000,00

## Indice

ART. 1 – OGGETTO, DURATA E DISPOSIZIONI APPLICABILI .....	3
ART. 2 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ .....	4
ART. 3 - OBIETTIVI ED ATTIVITÀ DEL PROGETTO .....	7
ART. 4 – CONTO CORRENTE DI PROGETTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE N. 136/2010 E PAGAMENTI.....	7
ART. 5 – ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE.....	7
ART. 6 – CONDIZIONI DI VERSAMENTO DELLA SOVVENZIONE .....	7
ART. 7 – SANZIONI E REVOCHE.....	8
ART. 8 – PROTEZIONE DEI DATI E RISERVATEZZA.....	9
ART. 9 – FORO COMPETENTE .....	10
ART. 10 – CONFLITTO D’INTERESSI ED INCOMPATIBILITÀ .....	10
ART. 11 – PROPRIETÀ ED USO DEI RISULTATI.....	10
ART. 12 - SOSPENSIONE.....	10
ART. 13 – FORZA MAGGIORE.....	11
ART. 14 – RECESSO DELLA CASSA DELLE AMMENDE.....	11
ART. 15 – RINUNCIA PARZIALE E/O TOTALE AL CONTRIBUTO .....	11
ART. 16 – ACCORDI ULTERIORI E MODIFICHE DELLA CONVENZIONE .....	12

Il Presidente della Cassa delle Ammende Gherardo Colombo, Legale Rappresentante della Cassa delle Ammende (di seguito denominata Cassa)

**E**

Il Beneficiario del finanziamento (di seguito denominato “Beneficiario”) responsabile del progetto: Dott. Federico Gelli

Ente proponente: Regione Toscana - Giunta Regionale - Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale

Codice Fiscale dell’Ente proponente: 01386030488

Nome del Responsabile del controllo: Dott. Luca Cicerelli

**VISTO** l’art. 4, comma 4, della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la Cassa delle Ammende;

**VISTO** l’art. 2 del D.P.C.M. del 10 aprile 2017, n. 102, recante lo Statuto della Cassa delle Ammende;

**VISTA** la domanda di finanziamento e la documentazione di progetto concernenti la proposta progettuale di cui alla presente convenzione;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa del 28 ottobre 2021 recante l’approvazione dell’iniziativa in argomento, per un ammontare di € 120.000,00 (Centoventimila/00);

**VISTO** il regolamento per l’amministrazione e la contabilità della Cassa delle Ammende approvato in data 24/07/2019;

#### **ART. 1 – OGGETTO, DURATA E DISPOSIZIONI APPLICABILI**

1.1 La convenzione ha per oggetto la realizzazione, secondo le modalità di seguito descritte, del progetto denominato “Reti territoriali e Giustizia Riparativa”. L’importo progettuale finanziato dalla Cassa è pari ad € 120.000,00 (Centoventimila/00). L’importo cofinanziato dalla Regione Toscana è pari ad € 36.000,00.

1.2 Il progetto ha durata di 24 mesi dalla data di ricezione della convenzione sottoscritta dalle parti.

1.3 La presente convenzione avrà efficacia dalla data di sottoscrizione fino all’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate e, in ogni caso, alla data di chiusura del progetto.

1.4 Potrà essere concessa una proroga alla data di conclusione del progetto, a seguito di motivata richiesta da parte del Beneficiario. Le richieste di proroga dovranno essere trasmesse alla Cassa entro un congruo termine dalla scadenza del progetto, al fine di consentirne la regolare istruttoria e la valutazione ai fini dell’autorizzazione.

1.5 Il Beneficiario si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto ammesso a finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella presente convenzione e delle disposizioni normative applicabili.

1.6 Alla presente convenzione si applicano le vigenti disposizioni in materia di procedure ad evidenza pubblica<sup>1</sup> e, nei limiti della relativa compatibilità, le vigenti disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

---

<sup>1</sup> D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., D. Lgs. n. 165/2001, L. 241/90 e D.lgs. n. 117/17.

## ART. 2 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

### 2.1 Il Responsabile di Progetto Dott. Federico Gelli:

- a) promuove e assicura la programmazione condivisa degli interventi ed il coinvolgimento attivo dei partner istituzionali, con particolare riferimento alle articolazioni territoriali del Ministero della Giustizia.
- b) Si impegna ad assicurare quanto previsto nella lettera di invito:
  - l'istituzione o il rafforzamento di servizi pubblici di assistenza alle vittime di tutte le tipologie di reato, assicurando la più ampia copertura a livello territoriale, lo sviluppo della rete dei servizi socio-sanitari per il potenziamento di servizi riservati e gratuiti dedicati alle vittime, di servizi di accoglienza e informazione, con il coinvolgimento delle Istituzioni cui sono devolute specifiche attribuzioni in materia, allo scopo di migliorare il sistema di assistenza e tutela delle vittime, con particolare riferimento alle vittime in stato di particolare vulnerabilità, e la protezione dalla vittimizzazione secondaria, nel rispetto di quanto previsto nella Direttiva 2012/29/UE, nel D.lgs. 15/12/15 n. 212 "Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato";
  - l'istituzione o il rafforzamento di servizi di giustizia riparativa e mediazione penale con lo sviluppo di programmi di giustizia riparativa individuali o di gruppo, di programmi di mediazione penale, con vittime dirette, indirette o enti esponenziali dei diritti delle vittime di reato;
  - il rispetto della disciplina a tutela dei dati personali delle vittime e degli autori di reato, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nel D.lgs. 10/08/2018 n. 101, contenente "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ";
  - la professionalità comprovata degli operatori e del personale impiegato;
- c) provvede a richiedere e comunicare tempestivamente il Codice unico di progetto-CUP all'atto dell'invio della convenzione di finanziamento a seguito della ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del progetto, assicurando i relativi adempimenti rispetto agli obblighi di cui alla correlata disciplina normativa (Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e ss.mm.ii.);
- d) è responsabile dell'esecuzione esatta ed integrale del progetto approvato, nei tempi indicati nel cronoprogramma ed entro la durata del progetto;
- e) è responsabile della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati o dallo stesso derivanti;
- f) è il referente unico della Cassa per tutte le comunicazioni ufficiali;
- g) comunica immediatamente alla Cassa delle Ammende l'eventuale mutamento della figura del Responsabile di progetto, assicurando la trasmissione del relativo

- modello compilato e firmato digitalmente a cura del Responsabile di progetto subentrante;
- h) sottopone alla Cassa, ai fini della necessaria autorizzazione, le eventuali modifiche sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo le relative motivazioni nonché la documentazione di supporto;
  - i) comunica immediatamente ogni proposta di variazione delle modalità di esecuzione del progetto, ivi compresa ogni variazione del cronoprogramma di progetto, per la preventiva approvazione da parte della Cassa;
  - j) trasmette, entro il 15° giorno del mese successivo a ciascun trimestre dell'anno solare, alla Cassa delle Ammende:
    - un rapporto sullo stato di realizzazione delle attività di progetto, con particolare riferimento al rispetto del cronoprogramma e delle condizioni previste nella convenzione di finanziamento sottoscritta dalle parti;
    - la scheda di monitoraggio di progetto, utilizzando il modello inviato e pubblicato dalla Cassa;
  - k) trasmette alla Cassa, tramite posta elettronica certificata, un rapporto sull'impiego dei fondi ricevuti, inviando con firma digitale la documentazione giustificativa delle spese sostenute, alle seguenti scadenze:
    - all'atto della richiesta del saldo del finanziamento di progetto, a seguito dell'avvenuto utilizzo, per un importo non inferiore al 60% dei fondi di progetto, della prima quota dei fondi finanziati;
    - all'atto della conclusione delle attività progettuali nei tempi previsti dal cronoprogramma;dovrà utilizzare, a tal fine, i modelli per la rendicontazione approvati e pubblicati dalla Cassa delle Ammende;
  - l) ha l'obbligo di attenersi, per quanto di competenza, alle indicazioni contenute nelle linee guida/vademecum relative/o agli obblighi di gestione e rendicontazione dei programmi e dei progetti finanziati, pubblicate/o nell'apposito spazio web sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it);
  - m) è tenuto a trasmettere per posta elettronica certificata alla Cassa una relazione finale firmata digitalmente dal responsabile di progetto, sulle attività realizzate, sui risultati raggiunti e sulla regolare esecuzione di quanto previsto nel progetto;
  - n) ha l'obbligo di far accedere al controllo sull'attività finanziaria le persone delegate dalla Cassa;
  - o) è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste;
  - p) è tenuto a adempiere regolarmente rispetto agli obblighi del datore di lavoro e del sostituto di imposta, manlevando la Cassa delle Ammende da ogni obbligo o responsabilità per eventuali inadempienze o inosservanze dei relativi obblighi di legge;
  - q) si impegna a gestire tutte le attività nel pieno rispetto delle norme di Contabilità

Generale dello Stato, della normativa in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione, delle normative di settore e di ogni normativa applicabile;

- r) è tenuto ad adottare procedure ad evidenza pubblica per tutti gli affidamenti di forniture, lavori, servizi, incarichi professionali, nonché in caso di selezione di soggetti attuatori degli interventi finanziati, (con particolare riferimento al Codice dei Contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., alla Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., al D.lgs. n. 117/17 e ss.mm.ii. ecc.), nel pieno rispetto della normativa vigente, della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché delle varie normative di settore;
- s) si impegna a provvedere agli adempimenti obbligatori di pubblicità e trasparenza di cui alla Legge n. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013, come modificati ed integrati dal Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016 recante la “Revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza” e ss.mm.ii.;
- t) si impegna a rispettare le norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- u) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.; la presente convenzione potrà essere risolta di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, nonché in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; ogni modifica dei suddetti dati dovrà essere tempestivamente comunicata alla Cassa;
- v) si impegna a rispettare il massimale di costo orario di € 25,00 lorde per le figure professionali quali psicologi, operatori sociali, mediatori, consulenti legali;
- w) si impegna a rispettare, per le figure professionali diverse da quelle citate al punto precedente, le Unità di Costo Standard (U.C.S.) definite dai Decreti Direttoriali della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 406 del 01/08/2018 e n. 319 del 17/09/2019 e alla circolare n. 2 del 2/2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; per quanto concerne le voci di costo non previste nelle predette unità farà riferimento ai costi sostenuti corredati da idonea documentazione giustificativa, preventivamente approvati dalla Cassa delle Ammende;
- x) ha l’obbligo di contenere le spese di comunicazione, pubblicità, progettazione, amministrazione, segreteria, gestione e coordinamento, ove previste nella progettualità approvata dal Consiglio di Amministrazione, nel limite massimo del 7% dell’importo ammesso al finanziamento della Cassa delle Ammende e comunque per un importo non superiore complessivamente ad € 5.000,00;
- y) ha l’obbligo di provvedere, all’atto della conclusione del programma o progetto, al versamento delle eventuali disponibilità residue alla Cassa delle Ammende sul conto IBAN IT66H0100003245350200020134 intestato a “20134 DL 269/03 INCASSI E PAGAMENTI TESORERIA CENTRALE “, indicando nella causale, dopo l’indicazione dell’ente versante, la dicitura “Per conto di Cassa delle Ammende - saldo

conclusione progetto Reti territoriali e Giustizia Riparativa”;

- z) si impegna a garantire l’adeguata pubblicità concernente il finanziamento del programma o progetto da parte della Cassa delle Ammende, che potrà avvenire mediante affissione di targhe descrittive dei progetti sulle opere realizzate e/o sui beni acquistati, nonché mediante altre forme di comunicazione quali eventi pubblici e comunicazioni mediatiche; tutti gli atti, i documenti e le comunicazioni istituzionali afferenti alle attività di progetto dovranno recare il nome del progetto e la dicitura “Progetto finanziato dalla Cassa delle Ammende”.

2.2 Il Beneficiario assume nei confronti della Cassa l’esclusiva responsabilità per qualsiasi danno, anche all’immagine, causato all’ente e/o a qualsivoglia terzo, a persone e/o beni, e derivante direttamente e/o indirettamente dall’esecuzione del progetto. In ogni caso, il Beneficiario manleverà e terrà indenne la Cassa da qualsiasi richiesta di risarcimento/indennizzo e/o rimborso avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivoglia titolo riconducibile all’esecuzione del progetto.

### **ART. 3 - OBIETTIVI ED ATTIVITÀ DEL PROGETTO**

3.1 Il progetto prevede la realizzazione delle attività descritte nella documentazione di progetto approvata a seguito di relativa delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa; la documentazione di progetto approvata costituisce parte integrante della presente convenzione.

### **ART. 4 – CONTO CORRENTE DI PROGETTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE N. 136/2010 E PAGAMENTI**

4.1 Tutti i pagamenti realizzati con i fondi erogati dalla Cassa devono essere effettuati sul conto corrente identificato come segue:

- IBAN conto corrente: IT 29 Q 01000 03245 311300030938 ;
- Intestatario del conto: Regione Toscana ;
- C.F./Partita IVA 01386030488 .

### **ART. 5 – ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE**

5.1 Nell’attuazione dei singoli interventi, il Beneficiario si impegna a:

- utilizzare la Posta Elettronica Certificata, quale mezzo per le comunicazioni ufficiali con La Cassa;
- gestire e realizzare le attività nel pieno rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, a far data dalla ricezione della convenzione di finanziamento debitamente sottoscritta da tutte le parti, non assumendo impegni senza la necessaria disponibilità finanziaria di fondi.

### **ART. 6 – CONDIZIONI DI VERSAMENTO DELLA SOVVENZIONE**

6.1 Le somme erogate saranno versate sul conto di cui all’art.4 e devono essere destinate al pagamento delle attività previste nel progetto ammesso al finanziamento.

6.2 L'inosservanza degli obblighi assunti dal beneficiario del finanziamento nonché di quelli indicati all'art. 18, comma 3 dello Statuto della Cassa comporta la sospensione del finanziamento da parte del Consiglio di Amministrazione e, nei casi gravi, la revoca.

6.3 La Cassa procede alle seguenti erogazioni di finanziamento:

- a) **prima quota di € 84.000,00** pari al 70% (Settanta) dell'importo da finanziare, erogabile all'atto del perfezionamento della presente convenzione;
- b) **saldo finale**, di importo pari alle somme residue ancora da erogare nell'ambito delle attività progettuali ammesse al finanziamento, che sarà erogato solo a seguito dell'esito positivo del controllo sulla rendicontazione e sugli adempimenti trimestrali di cui all'art. 2, comma 1, lettere j, k .

## **ART. 7 – SANZIONI E REVOCHE**

7.1 Per ogni eventuale violazione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione in capo al Beneficiario, la Cassa potrà concedere un termine per consentire al Beneficiario di porre fine alla violazione ovvero all'inadempimento.

7.2 È fatta salva in ogni caso la facoltà della Cassa di risolvere o comminare la revoca del finanziamento in presenza di gravi inadempimenti agli obblighi assunti dal Beneficiario con la sottoscrizione della presente convenzione nonché di disporre, eventualmente, il recupero delle somme erogate. Il contributo può essere revocato in tutto o in parte, a insindacabile giudizio della Cassa e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento, nel caso di:

- a) rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite ispettive;
- b) inadempimento all'obbligo di esecuzione delle attività, di cui all'art.3, spettanti al Beneficiario;
- c) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
- d) inadempienza nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o di monitoraggio e di rendicontazione delle spese sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente convenzione;
- e) difformità tra il progetto approvato e la realizzazione, sia in termini qualitativi che quantitativi;
- f) ritardi non autorizzati nell'attuazione del progetto in maniera difforme dalle tempistiche individuate;
- g) irregolarità amministrativo- contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
- h) recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente convenzione;
- i) in tutti gli altri casi in cui la presente convenzione preveda espressamente la revoca del contributo.

7.3 La revoca è disposta dalla Cassa con le medesime forme dell'assegnazione. Tale atto dispone, altresì, in merito al recupero delle somme che siano state eventualmente erogate indebitamente.



- 7.4 La convenzione potrà inoltre essere risolta di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente di cui all'art. 4, nonché in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- 7.5 Nel caso in cui una somma erogata al Beneficiario debba essere recuperata, lo stesso si impegna a rimettere nella disponibilità della Cassa la somma in questione nel termine concesso dal Consiglio di Amministrazione.
- 7.6 Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, alla somma saranno aggiunti gli interessi legali. Gli interessi sul ritardato rimborso saranno riferiti al periodo tra la data ultima prevista per il rimborso e la data in cui la Cassa riceverà il completo pagamento della somma dovuta. Ogni rimborso, anche parziale, verrà imputato prioritariamente a copertura prima degli interessi e delle penali e, successivamente, della sorte capitale dovuta.
- 7.7 Se i rimborsi non sono stati effettuati nel tempo fissato, le somme da restituire alla Cassa potranno essere recuperate tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute al Beneficiario, dopo averlo informato.
- 7.8 Resta inteso che qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, la Cassa potrà provvedere al recupero immediato, tramite compensazione diretta.
- 7.9 Il Beneficiario, a mezzo della sottoscrizione della presente, manifesta ora per allora il suo pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione sopra descritte.
- 7.10 La Cassa potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Beneficiario, della procedura di riscossione prevista per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.

#### **ART. 8 – PROTEZIONE DEI DATI E RISERVATEZZA**

- 8.1 Tutti i dati contenuti nella presente convenzione, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti, dovranno essere trattati sotto la responsabilità del Beneficiario in termini conformi al vigente Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. Tutti i dati saranno trattati dalla Cassa esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della presente convenzione.
- 8.2 Il Beneficiario potrà, su richiesta scritta, avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa.
- 8.3 Le parti dichiarano, ad ogni effetto di legge, che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerando la Cassa da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei allo scopo tenuti.
- 8.4 Il Beneficiario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione

della presente convenzione.

8.5 L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta la documentazione predisposta ai fini dell'esecuzione della presente convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

8.6 Il Beneficiario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali terzi affidatari, degli obblighi di segretezza anzidetti.

8.7 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Cassa ha facoltà di adottare le sanzioni previste dall'art. 7, fermo restando che il Beneficiario sarà tenuto al risarcimento dei danni che dovessero derivare alla Cassa.

#### **ART. 9 – FORO COMPETENTE**

9.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

#### **ART. 10 – CONFLITTO D'INTERESSI ED INCOMPATIBILITÀ**

10.1 Il Beneficiario si impegna a prendere ogni necessaria misura per prevenire ovvero eliminare ogni rischio di conflitto di interesse o incompatibilità che possa incidere, anche indirettamente, sull'imparzialità e l'obiettività della presente convenzione (i.e. interessi economici, affinità politiche o territoriali, ragioni personali o familiari, interessi condivisi, ecc.).

10.2 Ogni situazione che costituisce o può costituire un conflitto d'interesse o una condizione di incompatibilità durante l'esecuzione delle attività deve essere immediatamente comunicata alla Cassa. Il Beneficiario deve procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto. La Cassa delle ammende si riserva il diritto di verificare che le misure adottate siano appropriate e di richiedere, se necessario, ulteriori azioni correttive. Nel caso la situazione di conflitto dovesse permanere, la Cassa applicherà le sanzioni previste nel precedente art. 7.

#### **ART. 11 – PROPRIETÀ ED USO DEI RISULTATI**

11.1 La proprietà dei risultati delle azioni, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, dei documenti e dei report legati ad esse è del Beneficiario e di ciascun soggetto intervenuto nella realizzazione del progetto per quanto di rispettiva spettanza. Posto quanto sopra, il Beneficiario, garantisce alla Cassa il diritto di utilizzare liberamente e gratuitamente i risultati delle azioni, i documenti e i report realizzati in attuazione del progetto, nel rispetto della normativa di settore.

#### **ART. 12 - SOSPENSIONE**

12.1 Il Beneficiario non può sospendere la realizzazione delle attività, salvo i) il caso fortuito, ii) le ipotesi di forza maggiore di cui all'articolo che segue, iii) gravi e comprovati motivi, prontamente comunicati. La Cassa si riserva il diritto di valutare la gravità dei motivi addotti.

12.2 La Cassa si riserva, in caso di sospensione delle attività da parte del Beneficiario, la facoltà di recedere dalla presente convenzione, a norma dell'art. 14 che segue. Qualora la Cassa non si

avvalga della menzionata facoltà, il Beneficiario dovrà riprendere l'esecuzione del progetto come inizialmente pianificato, al venir meno delle ragioni che hanno giustificato la sospensione e ne dovrà informare immediatamente la Cassa. In tal caso la durata del progetto potrà essere estesa, previa autorizzazione scritta della Cassa.

### **ART. 13 – FORZA MAGGIORE**

13.1 Per forza maggiore si intende ogni situazione imprevista ed eccezionale ovvero ogni evento fuori dal controllo delle parti, che non permette la realizzazione delle attività progettuali, che non è imputabile ad errore o negligenza e che il Beneficiario non avrebbe potuto prevedere o prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza. Difetti nelle forniture o nei materiali o ritardi nel loro reperimento, controversie di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere considerati cause di forza maggiore.

13.2 Il Beneficiario che si trova nelle condizioni di forza maggiore deve informare la Cassa senza indugio indicando la tipologia, la durata probabile e gli effetti previsti e deve, comunque, porre in essere ogni sforzo per minimizzare le conseguenze dovute a cause di forza maggiore.

13.3 Il Beneficiario non può essere considerato inadempiente alle disposizioni della presente convenzione in caso non riesca ad adempiere alle disposizioni per cause di forza maggiore.

13.4 In presenza di cause di forza maggiore l'esecuzione del progetto potrà essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 12.

### **ART. 14 – RECESSO DELLA CASSA DELLE AMMENDE**

14.1 La Cassa può recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, senza preavviso, dalla presente convenzione nelle seguenti ipotesi:

- a) per giusta causa. È da intendersi "giusta causa di recesso", a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la convenzione;
- b) in caso di sospensione ingiustificata delle attività da parte del Beneficiario.

14.2 Il Beneficiario ha diritto al versamento del contributo per la quota parte di progetto realizzato (purché correttamente ed utilmente, nel pieno rispetto degli obblighi di cui alla presente convenzione), rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

### **ART. 15 – RINUNCIA PARZIALE E/O TOTALE AL CONTRIBUTO**

15.1 In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario comunicherà alla Cassa la rinuncia parziale o totale al finanziamento.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione valuterà la richiesta di rinuncia al contributo e verificherà che le somme vengano corrisposte dal Beneficiario nella misura corretta. In caso di mancata restituzione entro i termini previsti, saranno attivate le opportune procedure di recupero coattivo, applicando gli interessi di mora e curando ogni fase dell'eventuale contenzioso

instauratosi con il soggetto debitore. La rinuncia da parte del Beneficiario ha carattere definitivo ed irrevocabile.

#### **ART. 16 – ACCORDI ULTERIORI E MODIFICHE DELLA CONVENZIONE**

16.1 Tutte le modifiche alla presente convenzione saranno vincolanti per le parti solo qualora siano previste in forma scritta e siano debitamente sottoscritte dalle parti.

#### **FIRMA**

**Per la Casa delle Ammende  
Il Presidente  
Gherardo Colombo**

#### **FIRMA**

**Per il Beneficiario  
Il Responsabile del progetto  
Federico Gelli**



GELLI  
FEDERICO  
REGIONE  
TOSCANA  
15.12  
.2021  
16:16:50  
UTC